

COME SVOLGERE UN MESTIERE CHE NON ESISTE ...

Perché in Italia il mestiere del traduttore giurato
non esiste?

Prof. P. Nunziato

- Docente di mediazione linguistica ed interculturale.
- Mediatore professionista
- Interprete di conferenza
- Traduttore giurato – C.T.U.

Il traduttore giurato

- Il mestiere del traduttore giurato in Italia non esiste anche se le traduzioni giurate, nel contesto della vasta gamma di servizi relativi alla mediazione linguistica, costituiscono un campo di applicazione tanto importante quanto molto specializzato.
- Si tratta di prestazioni per le quali è altamente consigliabile fare affidamento su **professionisti** qualificati e altamente formati, poiché si ha a che fare pur sempre con traduzioni dotate di valore legale per rendere ufficiali:
 - titoli di studio, patenti di guida, testamenti, licenze, patentini, certificati di nascita, di morte, residenza, di cittadinanza, stati di famiglia, atti notori, documenti di riconoscimento, autocertificazioni, estratti di cause e giudizi stranieri, trascrizioni di intercettazioni ambientali e telefoniche, rogatorie interazionali, altri importanti documenti.
- Certo è che essere in grado di orientarsi in questo campo è meno semplice di quel che si possa pensare, anche e soprattutto per colpa della confusione che regna sovrana nel settore in Italia.
- Infatti, a differenza di quel che accade in molti Stati esteri, non è previsto un **albo professionale dei traduttori**, e di conseguenza nemmeno un albo o un ordine professionale dei traduttori giurati.

La traduzione giurata

- Nell'ampio settore dei servizi di mediazione linguistica le **traduzioni giurate** rappresentano un campo di applicazione altamente specializzato;
- per queste prestazioni è necessario essere professionisti appositamente qualificati e specializzati visto il **valore legale delle traduzioni** stesse che sono necessarie per ufficializzare documenti di importanza legale, amministrativa e burocratica a livello interazionale.

Il dedalo nebbioso degli albi provinciali

- Attorno alla figura del **traduttore giurato** c'è una fitta coltre di nebbia che merita di essere diradata: se è vero che di solito si ha l'abitudine di ritenere unicamente i traduttori che risultano registrati negli albi dei tribunali abilitati a occuparsi delle traduzioni giurate, la realtà delle norme e dei fatti è un po' differente, e merita di essere conosciuta.
- In primo luogo è opportuno sapere che le traduzioni giurate – note anche come **traduzioni asseverate** – vengono rese ufficiali attraverso un giuramento compiuto da chi le ha effettuate, che ha lo scopo di garantire la loro aderenza e la loro corrispondenza ai **documenti originali**; tale giuramento si può svolgere davanti a un notaio, in un ufficio di un giudice di pace o in un tribunale.

A cosa serve essere iscritti agli albi dei tribunali?

- Le traduzioni giurate hanno valore legale, e questo valore legale non dipende dal fatto che chi le ha effettuate sia registrato in un albo di un tribunale oppure no.
- Tale iscrizione dà ai traduttori la possibilità di ottenere l'accredito per la partecipazione a concorsi che riguardano incarichi da svolgere nelle cancellerie.
- Tale iscrizione dà ai traduttori un'opportunità "prioritaria" di chiamata da parte di giudici, avvocati, e privati che necessitino di un servizio di mediazione da parte di C.T.U. e/o C.T.P.

Valore legale - ufficializzazione

- Un aspetto significativo è che le traduzioni giurate hanno valore legale senza alcuna distinzione dovuta al tribunale in cui avviene l'**ufficializzazione**.
- Ma se il mestiere di traduttore giurato non esiste, perché si parla di traduttori giurati?
- Perché i traduttori stessi, in qualità di consulenti tecnici d'ufficio, prestano il giuramento con il quale assicurano di **adempiere fedelmente** e bene all'incarico che è stato loro affidato, con l'unico fine di far conoscere la verità.

Giurato o asseverato?

- Il concetto di traduttore giurato è strettamente connesso a quello di **asseverazione**: entrambi, come accennato, hanno in Italia una connotazione particolare, proprio perché non è riconosciuta ufficialmente la **professione del traduttore**.
 - **Giuramento**: atto assertorio dichiarato/letto e sottoscritto per attestare la verità delle affermazioni sostenute da chi presta giuramento.
 - Il traduttore chiunque esso sia iscritto o meno ad albi ne è legalmente e penalmente responsabile.
 - **Asseverazione**: certificazione, nei modi previsti dalla legge, della verità di un fatto, di un documento, di una dichiarazione, o della conformità al testo originale di una traduzione.
 - Tribunale locale, Cancelliere autorizzato dal Giudice di Pace, notaio.
- Ecco perché, almeno in linea teorica, qualsiasi persona ha la possibilità di tradurre un documento – che si tratti di un passaporto, di un curriculum, di un attestato professionale, di un diploma di laurea, di un certificato di famiglia, e così via – e di eseguire l'**asseverazione**.
- Una evidente stranezza normativa a cui si dovrebbe porre rimedio il prima possibile.

Asseverazione e legalizzazione con

- **L'asseverazione**, a seguito di giuramento, della traduzione di un documento viene richiesta quasi sempre per diplomi, certificati, attestati, nonché per atti legali, contratti, lettere di incarico, ed in generale in tutti i casi in cui è necessaria una attestazione ufficiale da parte del traduttore circa la corrispondenza del testo tradotto a quanto presente nel testo originale.
- Una **traduzione asseverata** è quindi a tutti gli effetti una **traduzione giurata**.

Erogazione – Requisiti – Adempimenti

- **Erogazione del servizio: Il Tribunale.**
 - Il verbale di giuramento al Tribunale dev'essere reso dalla persona che ha eseguito la traduzione e che quindi ne assume la responsabilità.
 - Di norma il giuramento può essere prestato contestualmente alla presentazione della traduzione e dell'originale o di una copia conforme dell'originale.
- **Requisiti: nessuno.**
 - Il traduttore deve presentare personalmente il documento da asseverare accompagnato dall'originale da cui è stato ricavato o di una copia conforme dell'originale.
- **Adempimenti richiesti:**
 - La asseverazione di una traduzione è di competenza del Tribunale, all'interno del quale esiste una apposita Cancelleria per le asseverazioni.

Documentazione – Costi – Modalità

- Documentazione da presentare:
 - il documento originale (o copia conforme) ed il documento tradotto da asseverare.
- Costo del Servizio:
 - Per la redazione del verbale di asseverazione è richiesto il pagamento di una tassa di cancelleria sotto forma di bolli (diritti di cancelleria, presso il Giudice di Pace o presso il Tribunale Ordinario); inoltre sulla traduzione va applicata, ogni quattro pagine, una marca giudiziaria. A questi costi va aggiunto ovviamente l'onorario richiesto dalla Agenzia e/o dal Traduttore che effettua la asseverazione.
- Modalità e tempi di erogazione:
 - Immediato al massimo in giornata.
- La asseverazione:
 - (ovvero la traduzione giurata di un testo) viene così chiamata in quanto in seguito alla traduzione del testo, il traduttore autorizzato si reca in Tribunale per effettuare e far registrare un giuramento ufficiale dove viene attestato che quanto riportato è la traduzione fedele del testo originale allegato.

Legalizzazione (apostille)

- Cos'è una apostille internazionale:
 - La **legalizzazione** o **apostille** consiste nell'attestazione della qualità legale del pubblico ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento, nonché dell'autenticità della firma stessa.
 - Prestampato o timbro pluri-lingue da compilare con i dati del giudice che la eroga e la sottoscrive (firma). Compilazione a carico dell'ufficio del tribunale preposto.
- Necessità internazionale:
 - Richiesta da numerosi paesi qualora la traduzione giurata e quindi asseverata debba essere legalizzata per essere accettata da un paese straniero o diverso da quello in cui sia stata redatta, giurata ed asseverata.

Erogazione del servizio

- Erogazione del servizio:
 - La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo (UTG), provvede, per delega del Ministro degli Affari Esteri, alla **legalizzazione** delle firme sui documenti originali.
 - La Procura della Repubblica presso il Tribunale provvede alla **legalizzazione** delle firme sui giuramenti delle traduzioni.
 - Vengono legalizzati i documenti rilasciati da Autorità estere (anche le rappresentanze diplomatiche e consolari) affinché abbiano valore in Italia e i documenti e atti prodotti in Italia affinché abbiano valore all'estero.
 - La procedura di legalizzazione è in genere rapida: l'ufficio della Prefettura - U.T.G. o l'ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale controlla che la firma che appare sul documento da legalizzare sia depositata in un apposito registro.
 - In caso affermativo, viene subito apposto il timbro (apostille) di legalizzazione. (Circa 24 ore a Pescara)
 - In caso negativo, viene richiesto all'ente che ha emanato l'atto il nominativo della persona autorizzata alla firma e, una volta conosciute le informazioni necessarie, viene disposta la legalizzazione del documento. (Dipende dagli accordi internazionali)

Requisiti – Adempimenti – Costi – Tempi

- **Requisiti:** nessuno.
 - L'interessato o altra persona incaricata possono presentare il documento da legalizzare.
- **Adempimenti richiesti:**
 - La legalizzazione di firme su tutti i documenti formati nello Stato o da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono di competenza dell'U.T.G. A questa regola fanno eccezione gli atti firmati dai Notai, dai Funzionari di Cancelleria e degli Uffici Giudiziari per la cui legalizzazione, invece, è competente la Procura della Repubblica.
- **Documentazione da presentare:**
 - Solo il documento da legalizzare e gli eventuali allegati.
- **Costo del Servizio:**
 - Marca da bollo (salvo i casi di esenzione). A questi costi va aggiunto ovviamente l'onorario richiesto dalla Agenzia che provvede alla legalizzazione.
- **Modalita' e tempi di erogazione:**
 - Legalizzazione o Apostille in giornata o al massimo entro 7 giorni (sempre più spesso l'apostille sulle traduzioni asseverate richiede 7 giorni, dato il carico di lavoro dei Tribunali).

Normativa

- Normativa di riferimento:
 - Legge 4/1/1968 n. 15 (cfr. circolare n. 778/8/81 del 21 ottobre 1968 della Presidenza del Consiglio dei Ministri) come modificata D.P.R. 28/12/2000 n° 445; - Artt. 17 e 18 Convenzione dell' Aja del 5/10/1961
 - Circolare MIACEL 26/03/2001 n. 2 (registrazione e legalizzazione degli atti)
 - Convenzione di Atene del 15 settembre 1977
 - D.P.R. 3/11/2000 n. 396 (Regolamento per la revisione e legalizzazione degli atti)

Validità: la convenzione dell'Aja

- **Validità dell'Apostille di legalizzazione:**
 - esiste un elenco completo dei Paesi in cui è valida la apostille di legalizzazione.
 - Sono tutti i paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, aggiornato al 31/08/2018.
- **Convenzione dell'Aja per l'apostille**
 - La Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, normativa internazionale che ha istituito la "**apostille**" facilita la circolazione di documenti pubblici eseguiti in uno Stato parte della Convenzione e facilita la loro produzione in un altro Stato parte della Convenzione.
 - La Convenzione dell'Aja con l'**apostille** evita quindi le lunghe e spesso costose formalità di un processo di piena legalizzazione di un documento che erano in vigore in precedenza, variando oltretutto da Stato a Stato.

Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja

- **Elenco dei Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aia (nei quali quindi un **certificato con apostille** è considerato valido) alla data della messa online del presente documento (agg. 31/08/2018)**
- A - Albania, Andorra, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan
B - Bahamas, Bahrain, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brasile, Brunei
Darussalam, Bulgaria, Burundi
C - China (Hong Kong), China (Macao), Capo Verde, Cile, Colombia, Corea del Sud, Cook Islands, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic
D - Denmark, Dominica, Dominican Republic
E - Ecuador, El Salvador, Estonia
F - Fiji, Finland, France, FYR of Macedonia
G - Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Grenada
H - Honduras, Hungary
I - Iceland, India, Ireland, Israel, Italy
J - Japan
K - Kazakhstan, Kosovo, Kyrgyzstan
L - Latvia, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg
M - Macedonia, Malawi, Malta, Marocco, Marshall Islands, Mauritius, Mexico, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro
N - Namibia, Netherlands (si applica anche a: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten), New Zealand, Niue, Norway
O - Oman
P - Panama, Paraguay, Perù, Poland, Portugal
R - Republic of Moldova, Romania, Russian Federation
S - Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome and Principe, Serbia, Seychelles, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Suriname, Swaziland, Sweden, Switzerland
T - Tagikistan, Tonga, Trinidad and Tobago, Turkey
U - Ukraine, United Kingdom (si estende a: Anguilla, Antartico britannico, Bermuda, Cayman, Falkland*, Georgia del Sud e isole Sandwich Meridionali, Gibilterra, Guernsey, Isola di Man, Isole Vergini Britanniche, Jersey, Montserrat, Sant'elena, urks e Caicos), Uruguay, USA, Uzbekistan
V - Vanuatu, Venezuela